

DELIBERAZIONE 30 GIUGNO 2009, ARG/GAS 79/09 – APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS PER L'ANNO 2009

Sommario:

- Applicazione della tariffa obbligatoria
- Applicazione della maggiorazione della componente tariffaria a copertura dei costi di commercializzazione del servizio di distribuzione posta a carico dei clienti domestici
- Meccanismo di gradualità di cui all'articolo 17 della RTDG
- Opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate

Riferimenti normativi:

- Deliberazione 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, recante Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG): approvazione della Parte II "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG). Disposizioni transitorie per l'anno 2009.
- Parte II del Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)".
- Deliberazione 22 dicembre 2008, ARG/gas 197/08, recante "Modificazioni, integrazioni e rettifica di errori materiali della Parte II del Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG)".
- Deliberazione 2 marzo 2009, ARG/gas 22/09, recante "Modificazioni, integrazioni e rettifica di errori materiali della Parte II del Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG)".
- Deliberazione 30 giugno 2009, ARG/gas 79/09, recante "Approvazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per l'anno 2009 e avvio di una indagine conoscitiva finalizzata alla verifica dei dati trasmessi dalle imprese per la determinazione delle tariffe di riferimento" (deliberazione ARG/gas 79/09)

Domande frequenti

Applicazione della tariffa obbligatoria

I valori delle componenti fisse τ_1 della tariffa obbligatoria, riportati nella tabella 2a allegata alla deliberazione ARG/gas 79/09, devono essere riproporzionati al semestre (e quindi divisi per due) oppure applicati per intero, eventualmente conguagliando quanto già incassato nel primo semestre?

I valori delle componenti τ_1 della tariffa obbligatoria, riportati nella tabella 2a allegata alla deliberazione ARG/gas 79/09 sono espressi in euro/punto di riconsegna per anno. Come indicato al comma 40.2 della RTDG, le componenti tariffarie espresse in euro/punto di riconsegna per anno, sono addebitate in quote mensili calcolate dividendo per dodici i medesimi importi e arrotondando il risultato con criterio commerciale alla quarta cifra decimale.

La componente τ_1 della tariffa obbligatoria, come indicato al comma 3.1 della deliberazione ARG/gas 79/09, sono in vigore nel periodo 1 luglio 2009 – 31 dicembre 2009. Non va previsto pertanto alcun conguaglio degli importi fatturati nel primo semestre.

Per l'applicazione dei due diversi sistemi tariffari sul primo e sul secondo semestre, è corretto che il l'impresa distributrice stimi una lettura "fittizia" al 30 giugno e la trasmetta quindi alle società di vendita interessate?

Le imprese devono applicare le regole generali con cui vengono gestiti i cambi di tariffa (trimestrali o annuali) che non prevedono letture fittizie a fine periodo.

I consumi da attribuire al periodo che va fino al 30 giugno possono essere determinati o sulla base di misure effettive o sulla base di calcolo, secondo i normali criteri di ripartizione adottati dall'impresa.

Qualora i consumi attribuiti al primo semestre fossero stati stimati e non misurati e ove risultasse da una lettura effettiva successiva che la stima era errata, l'impresa distributrice deve procedere al necessario conguaglio. Allo stesso modo vanno conguagliati i consumi attribuiti mediante stime al secondo semestre.

Per il conguaglio, mentre per i consumi attribuiti al secondo semestre si applicano le nuove tariffe, per i consumi attribuiti al primo semestre possono essere applicate o le vecchie tariffe o le nuove tariffe, come consentito dal comma 4.4 della deliberazione ARG/gas 79/09.

Applicazione della maggiorazione della componente tariffaria a copertura dei costi di commercializzazione del servizio di distribuzione posta a carico dei clienti domestici

La maggiorazione della componente tariffaria a copertura dei costi di commercializzazione del servizio di distribuzione posta a carico dei clienti domestici, di cui all'articolo 5 della deliberazione ARG/gas 79/09, deve essere riproporzionata al semestre (e quindi divisa per due) oppure applicata per intero?

Il valore della maggiorazione della componente tariffaria a copertura dei costi di commercializzazione di cui al comma 5.1 della deliberazione ARG/gas 79/09 è espresso in centesimi di euro/punto di prelievo per anno.

Come indicato al comma 40.2 della RTDG, le componenti tariffarie espresse in euro/punto di riconsegna per anno, sono addebitate in quote mensili calcolate dividendo per dodici i medesimi importi e arrotondando il risultato con criterio commerciale alla quarta cifra decimale. Questa regola si applica anche alla maggiorazione di cui al comma 5.1 della deliberazione ARG/gas 79/09, ancorché nella deliberazione il valore della componente sia espresso in centesimi di euro/punto di prelievo per anno. Ai fini della fatturazione tale valore può comunque essere espresso in euro/punto di prelievo per anno.

Meccanismo di gradualità di cui all'articolo 17 della RTDG

Ai fini della determinazione dei livelli delle tariffe obbligatorie, è stato applicato il meccanismo di gradualità ai costi di capitale relativi agli ammortamenti?

Come indicato nelle premesse della deliberazione 79/09 si sono verificate le condizioni previste dall'articolo 17 della RTDG per l'attivazione del meccanismo di gradualità. Il meccanismo di gradualità per il riconoscimento del capitale investito ai fini tariffari implica automaticamente l'applicazione del medesimo meccanismo anche alle quote di ammortamento, valutate a partire dal capitale investito lordo.

Opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate

Quali modifiche possono essere proposte ai sensi delle disposizioni del comma 7.2 della deliberazione ARG/gas 79/09?

Come indicato al comma 7.2 della deliberazione ARG/gas 79/09 le imprese distributrici possono proporre modifiche della struttura delle opzioni tariffarie riportate nella Tabella 3 allegata alla medesima deliberazione ARG/gas 79/09.

Le modifiche di cui al comma 7.2 della deliberazione ARG/gas 79/09 in concreto possono interessare o numero e livello delle quote fisse o numero degli scaglioni tariffari e livello delle quote variabili. Sulla base della rimodulazione dei pesi delle quote fisse e delle quote variabili conseguente a tali richieste, l'Autorità provvederà alla rideterminazione dei corrispettivi delle opzioni tariffarie.

Ai fini della valutazione del vincolo ai ricavi, va ricordato che l'Autorità ha considerato il numero dei punti di riconsegna e il livello dei consumi comunicati per l'anno 2007, aggiornati al 2008 applicando i seguenti coefficienti medi nazionali di variazione incrementale:

- 1,136, per il numero di punti di prelievo;
- 1,186, per i volumi di gas distribuito.

I coefficienti medi nazionale di variazione incrementale sono stati determinati sulla base dei dati riportati dalle imprese nel questionario 2009 e comprendono di conseguenza anche le stime relative alle località in periodo di avviamento.